

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 7/05/2013

N° Delibera: 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARES - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim addi sette del mese di Maggio alle ore 20:37 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	BUONO PASQUALE FRANCESCO	Consigliere	Presente
3	BUONO SERGIO	Consigliere	Presente
4	DI MEGLIO PASQUALE	Consigliere	Presente
5	DI SCALA MARIA GRAZIA	Consigliere	Presente
6	MATTERA CARMELO	Consigliere	Presente
7	VACCA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
8	ZANGHI MARIO	Consigliere	Presente
9	GAUDIOSO DIONIGI	Consigliere	Presente
10	CAUTIERO CRESCENZO	Consigliere	Assente
11	DI MEGLIO RAFFAELE	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente in qualità di SINDACO

Il Sindaco introduce l'argomento al punto n. 3 dell'o.d.g..

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula il Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:

VOTANTI 10

VOTI FAVOREVOLI 7

CONSIGLIERI ASTENUTI 3 (gruppo di minoranza)

Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell'atto e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto legislativo n. 446/1997;

Visti, altresì:

- o l'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" e ss.mm.ii;
- o l'articolo 10 del D.L. 35/2013 che statuisce che Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
 - a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di

pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

- o l'art. 36 della Legge 23.12.2000 n. 388 e ss.mm.ii., che consente agli Enti locali di prevedere forme di riscossione spontanea dei propri tributi;

- o Visto l'articolo 15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- o la delibera di C.C. n. 15 del 27\02\1998 di determinazione delle categorie;

- o la delibera di G. M. n. 11 del 22\04\2008 di approvazione delle tariffe a decorrere dall'01\01\2008;

- o il Regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu approvato con delibera di C.C. n. 12 del 27.02.1995 e con delibera di C.C. n. 48 del 13.09.1995 di chiarimenti alla precedente, aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22\04\2008;

- o il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di C. C. n. 4 del 26.02.2000, come oggi vigente;

- o gli atti notificati e le denunce presentate ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507\1993;

Dato atto che:

- o questo Comune ha optato per la gestione diretta delle proprie entrate tributarie;

- o in virtù di tale scelta si rende applicabile il disposto del R.D. 639\1910 nei confronti dei contribuenti che risulteranno morosi nei pagamenti della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani con le modificazioni intervenute successivamente ampliando i poteri di riscossione coattiva degli Enti Locali

Visti:

- il DPR 29.09.1973 n. 602, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 46 del 26.02.1999, concernente la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici, come oggi vigente;
- il Decreto legislativo n. 112 del 13.04.1999, concernente la disciplina del servizio riscossione tributi, come oggi vigente;
- il Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, come oggi vigente;
- il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'articolo 238, comma 6, del D. Lgs. 152/2006;
- Visto l'articolo 5, comma 2 quater, del D. L. 208/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 27/02/2009;
- il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), e successiva legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n. 39);
- Ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 10 del D.L. 35/2013 e di prevedere un versamento in acconto, commisurato alle tariffe TARSU dell'anno 2012, inviando ai contribuenti, per le prime rate del tributo, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU per l'anno 2012, nelle more dell'istituzione della TARES e dell'approvazione del relativo regolamento. I pagamenti delle prime rate verranno, poi, scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di conguaglio TARES, per l'anno 2013;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 Consiglieri astenuti (gruppo di minoranza);

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) di prevedere, ai sensi all'articolo 10 del D.L. 35/2013, solo per l'anno 2013, un versamento in acconto, commisurato alle tariffe TARSU dell'anno 2012, per le prime rate del tributo, inviando ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU per l'anno 2012 nelle more dell'istituzione della TARES e dell'approvazione del relativo regolamento;
- 3) i pagamenti delle prime rate verranno, poi, scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di conguaglio TARES, per l'anno 2013;
- 4) stabilire che il pagamento avvenga in 02 rate secondo le seguenti scadenze:
1^ rata entro il 15\06\2013
2^ rata entro il 31\08\2013
oltre la rata a conguaglio TARES da versare entro il 31\10\2013;
- 5) stabilire, altresì, che il pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro la scadenza della prima rata;
- 6) stabilire, sin d'ora, che nel caso in cui la notifica degli atti non venga effettuata almeno dieci giorni prima della scadenza della prima rata, il contribuente potrà effettuare il pagamento, senza aggiunta di alcun onere, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica.
- 7) stabilire di avvalersi della procedura coattiva prevista dal DPR 29.09.1973 n. 602, ove applicabile ai tributi locali e di quella prevista dal R.D. 14/4/1910 n. 639 nei confronti dei contribuenti risultati morosi nel pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla legge;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel D. Lgs. n. 267/2000.

La seduta viene sciolta alle ore 21,35.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolino BUONO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. dal 14/05/2013 al 29/05/2013

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

INVIO AL DIFENSORE CIVICO

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE